

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRARA Pietro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1990

Istituzione dell'Università degli studi di Siracusa

ONOREVOLI SENATORI. — Il processo di sviluppo della istruzione universitaria, che nel corso degli anni '70 ed '80 ha portato alla istituzione di un gran numero di nuove sedi di ateneo e di facoltà, non ha interessato Siracusa e la sua provincia.

L'assenza di studi universitari ha riflessi assai negativi per lo sviluppo economico e culturale della realtà siracusana e l'esistenza di altre realtà universitarie siciliane rischia di tradursi, per Siracusa, in un fattore di impoverimento culturale e, in ultima analisi, di emarginazione. La richiesta di istituire studi universitari in Siracusa nasce dunque da un'istanza di riequilibrio territoriale e dalla necessità di costituire per la provincia pari opportunità rispetto a quelle limitrofe.

Il presente disegno di legge si propone di dar vita a studi universitari che abbiano una specifica collocazione ed identità nell'ambito sia nazionale che locale.

L'identità degli studi universitari da istituire a Siracusa potrà essere definita in base a tre direttrici.

La prima, data la crescente domanda del mercato, sia nazionale che locale, di tecnici di elevata qualificazione nel campo della produzione agricola e zootecnica e della trasformazione industriale delle produzioni, ci porta a dare vita ad una struttura di studio e di ricerca atta a soddisfare tale richiesta.

La facoltà di agraria avrebbe non solo la funzione di creare i quadri di cui l'agricoltura siracusana ha bisogno, ma anche quella di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

guidare i processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa delle aziende.

La seconda direttrice che dovrebbe caratterizzare l'Università siracusana è quella dello studio della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali, in risposta ad una esigenza vivamente avvertita. Di qui, dunque, l'istituzione di due facoltà - quella di lettere e quella di architettura - che, collegate tra loro da una struttura dipartimentale, dovrebbero essere predisposte sulle problematiche dei beni culturali, con

la prospettiva della creazione di una nuova facoltà di restauro.

L'istituzione della facoltà di ingegneria avrebbe, in terzo luogo, la funzione di rispondere ad una domanda che tutti gli osservatori economici e statistici ritengono in continua espansione.

L'istituzione dell'ateneo fornirà infine il necessario impulso per la corretta valorizzazione ed il recupero dell'architettura e dei monumenti siracusani per il rilancio delle attività turistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno accademico 1991-1992 è istituita, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, l'Università statale degli studi di Siracusa.

2. L'Università degli studi di Siracusa rientra fra quelle previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

1. L'Università degli studi di Siracusa comprende le seguenti facoltà, da organizzare nell'ambito dei dipartimenti, e, in sede di prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) agraria: con corsi di laurea in scienze agrarie; scienze delle preparazioni alimentari; scienze forestali; scienze della produzione animale;

b) lettere e filosofia: con corso di laurea in storia e tutela dei beni culturali;

c) architettura: con corso di laurea in conservazione e manutenzione dei beni culturali;

d) ingegneria: con corsi di laurea in ingegneria civile; ingegneria meccanica; ingegneria chimica; ingegneria elettronica;

e) scuole di specializzazione *post-diploma* e *post-laurea*.

Art. 3.

1. L'Università degli studi di Siracusa si organizza in facoltà e dipartimenti, secondo le modalità previste dallo statuto di cui all'articolo 4.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono dettate le disposizioni concernenti l'organizzazione delle facoltà in dipartimenti ed il relativo funzionamento.

3. Nel decreto di cui al comma 2 sono disciplinati lo svolgimento delle attività successive al conseguimento della laurea, che dovranno effettuarsi nell'ambito del dipartimento, nonché le modalità per la costituzione di istituti e biblioteche che sono previsti nell'ambito esclusivo del dipartimento medesimo.

4. Al dipartimento può essere concessa autonomia amministrativa nella gestione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'Università.

Art. 4.

1. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina del comitato ordinatore di cui all'articolo 6 e in attesa della costituzione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, sono emanate dal comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 5, sentito il parere del Consiglio regionale universitario, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni, le proposte di statuto dell'Università degli studi di Siracusa. Tali proposte devono essere trasmesse al Consiglio universitario nazionale entro sei mesi.

Art. 5.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina, entro novanta giorni dall'istituzione dell'Università degli studi di Siracusa, un comitato tecnico-amministrativo, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il comitato tecnico-amministrativo di cui al comma 1 esercita, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di amministrazione medesimo.

3. Il comitato di cui al comma 1, in particolare:

a) formula, entro sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, le proposte per la scelta e l'acquisizione delle aree occorrenti, in relazione alle disponibilità edilizie eventualmente assicurate all'Università degli studi di Siracusa anche da parte di enti locali o di privati anche riuniti in consorzio mediante le convenzioni di cui all'articolo 8;

b) formula, entro sessanta giorni dalla data del decreto di approvazione dello statuto, il piano di attuazione dell'Università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento adottati dai competenti organi accademici;

c) formula, entro i successivi trenta giorni, proposte per l'affidamento dell'incarico di progettazione per il complesso universitario mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattiche, tecnico-scientifiche e residenziali della nuova Università. In particolare devono essere tenute presenti le esigenze di funzionamento dei dipartimenti e dei laboratori di ricerca e di specializzazione scientifica e tecnologica.

4. Il comitato di cui al comma 1 amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per l'acquisizione delle aree e l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature dell'Università degli studi di Siracusa ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme di legge ai consigli di amministrazione delle università.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, si provvede all'eventuale colloca-

mento fuori ruolo, con relativa indennità speciale e in numero non superiore a due, dei componenti il comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico.

Art. 6.

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1982, n. 590, per ciascuna delle facoltà di cui all'articolo 2 della presente legge le attribuzioni demandate al consiglio di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento vengono esercitate da un comitato ordinatore.

2. Il comitato ordinatore è composto da tre professori ordinari delle nuove facoltà istituite.

3. I professori ordinari e straordinari che, in base alle vigenti disposizioni, vengono a far parte della facoltà sono aggregati al comitato ordinatore. Tale comitato cessa dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risultino assegnati tre professori ordinari o straordinari.

4. In ogni caso il comitato di cui al comma 1 non può rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori ordinari o straordinari, si provvede all'elezione di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Università statale degli studi di Siracusa è costituito, secondo le norme legislative vigenti in materia, non appena entrerà in funzione almeno una facoltà.

2. Del consiglio di amministrazione fanno parte due rappresentanti della Regione.

Art. 8.

1. Il comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 5 provvede, entro sei mesi dalla sua costituzione, a redigere un piano

per la localizzazione degli insediamenti universitari e definisce, nel quadro di una convenzione con il comune di Siracusa, o con altri comuni eventualmente interessati, l'acquisto dei terreni e l'avvio delle opere di costruzione.

2. L'Università degli studi di Siracusa può stipulare convenzioni con enti locali e privati, anche riuniti in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, per la determinazione dei contributi e la concessione in uso all'Università di immobili e attrezzature.

3. Ogni convenzione di cui al comma 2 ha la durata di venti anni e può essere rinnovata di volta in volta.

Art. 9.

1. Nella prima applicazione della presente legge, all'Università degli studi di Siracusa sono assegnati professori ordinari, associati e ricercatori ripartiti per facoltà ed il personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle A e B.

2. I posti relativi al personale docente sono stabiliti sulla base delle norme contenute nella legge 21 febbraio 1980, n. 28.

3. I posti di cui al comma 2 sono coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso da bandirsi entro il termine di un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimento, a domanda, di professori di ruolo di altre università.

4. I posti relativi al personale non docente rientrano in quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne i posti relativi al personale ausiliario, per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalla allegata tabella B.

Art. 10.

1. Per la costruzione degli edifici e l'acquisto delle aree necessarie al funzionamento della nuova Università degli studi di Siracusa è destinata la somma di lire 30 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 10 miliardi in ragione d'anno, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(articolo 9, comma 1)

PERSONALE DOCENTE DI RUOLO

<i>Facoltà di scienze agrarie:</i>	
Professori ordinari	15
Associati	15
Ricercatori	15
<i>Facoltà di lettere e filosofia:</i>	
Professori ordinari	10
Associati	10
Ricercatori	8
<i>Facoltà di architettura:</i>	
Professori ordinari	15
Associati	15
Ricercatori	15
<i>Facoltà di ingegneria:</i>	
Professori ordinari	15
Associati	15
Ricercatori	15

TABELLA B
(articolo 9, commi 1 e 4)

PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

Primo dirigente	1
Carriera direttiva amministrativa	3
Carriera di concetto amministrativa	2
Carriera direttiva di ragioneria	1
Carriera di concetto di ragioneria	1
Carriera esecutiva	8
Carriera direttiva di biblioteca	1
Carriera degli ingegneri degli uffici tecnici	1
Carriera di concetto degli uffici tecnici	1
Ausiliari	5
Tecnici laureati	5
Tecnici coadiutori	8
Tecnici esecutivi	6
Conservatori e curatori	1
Operai	2
TOTALE ...	<u>46</u>